

Valle d'Aosta

L.R. 23/11/2009, n. 40

Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del Reg. 30 novembre 1998, n. 7.

Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 15 dicembre 2009, n. 50.

Art. 4

Esenzioni.

1. Oltre alle formalità esenti dal pagamento dell'IRT ai sensi della normativa statale vigente, sono altresì esenti le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:

a) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto;

b) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), a condizione che dichiarino di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria.